REGOLAMENTO (CEE) N. 2481/69 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1969

che fissa un coefficiente di adattamento da applicare ai corsi dei mandarini, e mandarini satsuma, clementine, tangerine e altri ibridi similari di agrumi di categoria II, per il calcolo del prezzo d'entrata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1229/69 (2),

visto il regolamento n. 99/65/CEE che fissa le modalità di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 99/65/CEE, è necessario fissare un coefficiente di adattamento destinato a consentire il calcolo del prezzo d'entrata sulla base dei corsi rilevati sui mercati rappresentativi per prodotti rispondenti ad una categoria di qualità inferiore a quella che è stata considerata per la fissazione del prezzo di riferimento ;

considerando che, allo stato attuale degli studi effettuati sull'evoluzione dei corsi in differenti mercati nel corso degli ultimi anni, è possibile stabilire un rapporto tra i prezzi dei prodotti della categoria I e quelli dei prodotti della categoria II valevole fino al 30 settembre 1970 ; che tali studi permettono di stimare che, per il periodo considerato, il valore commerciale medio dei prodotti della categoria I è superiore del 33 % a quello dei prodotti della categoria II ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il coefficiente di adattamento previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 99/65/CEE è fissato, per i mandarini, e mandarini satsuma, clementine, tangerine e altri ibridi similari di agrumi della categoria di qualità II prevista nelle norme comuni di qualità, a 1,33.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica fino al 30 settembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(2) GU n. L 159 del 1o. 7. 1969, pag. 5.
(3) GU n. 124 dell'8. 7. 1965, pag. 2109/65.